

- la Commissione non poteva ragionevolmente concludere per la sussistenza di una violazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 796/2004, in quanto le prove presentate dal Regno di Spagna nella procedura di verifica hanno dimostrato che era stata condotta un'analisi adeguata e che misure idonee erano state adottate per migliorare la scelta fondata sul rischio, pertanto esse non configurano un'infrazione al diritto dell'Unione che escluda un finanziamento delle spese agricole conformemente agli articoli 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. La correzione inflitta per un importo totale di EUR 2 123 619,66 («svantaggi naturali» e «misure agroambientali») deve essere annullata per i seguenti motivi:
- essa viola l'articolo 10, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, nella parte in cui la Commissione ritiene che il Regno di Spagna sia venuto meno ai suoi obblighi in materia di controlli per non aver proceduto, per quanto attiene alle misure relative alle «difficoltà naturali» e le «misure agroalimentari», al censimento degli animali in occasione dei controlli realizzati in loco in relazione a detti aiuti. Il presente motivo si articola in due parti, in quanto il Regno di Spagna ritiene che:
- a) l'obbligo di censimento degli animali in occasione dei controlli realizzati in loco a titolo dell'aiuto per il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 di Castiglia e León sia contrario al carattere di continuità del criterio del tasso di carico e al principio di parità di trattamento, e
- b) che la Commissione abbia interpretato erroneamente l'articolo 10, paragrafi 2 e 4, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, considerando che il sistema di controllo spagnolo non fosse adeguato per verificare il rispetto del criterio di carico.
- essa viola l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1082/2003, nonché l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/2004, dal momento che il Regno di Spagna dispone di banche dati affidabili sugli allevamenti bovini, ovini e caprini, che provvede oltretutto ad aggiornare in modo costante conformemente alle forme prescritte.
- essa viola l'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, in quanto è manifestamente sproporzionata nella parte in cui fissa una correzione finanziaria del 5 % per le misure interessate dall'indagine. La correzione finanziaria è sproporzionata, dal momento che qualora la violazione addebitata alle autorità spagnole fosse accertata, la decisione adottata v al di là di quanto sarebbe adeguato e necessario per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione

---

### Ricorso proposto il 29 marzo 2015 — Romania/Commissione

(Causa T-145/15)

(2015/C 178/20)

*Lingua processuale: il rumeno*

#### Parti

*Ricorrente:* Romania (rappresentanti: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Balancea, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- condannare la convenuta alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'esercizio improprio della competenza della Commissione europea di escludere somme dal finanziamento dell'Unione europea

— Applicando le rettifiche forfettarie fissate con la decisione di esecuzione (UE) 2015/103, la Commissione ha esercitato la propria competenza in maniera impropria, violando le disposizioni dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, nonché le linee guida della Commissione per l'applicazione di rettifiche finanziarie definite nel documento n. VI/5330/97 della Commissione, del 23 dicembre 1997, intitolato «Linee guida per il calcolo delle conseguenze finanziarie nella preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione garanzia del FEAOG».

— La Commissione era tenuta a fissare le rettifiche sulla base dell'individuazione degli importi indebitamente spesi dalla Romania e non ad applicare aliquote forfettarie, in quanto, da un lato, le caratteristiche del caso non lo imponevano e, dall'altro, lo Stato rumeno aveva fornito alla Commissione le informazioni necessarie per fissare rettifiche calcolate. Nella fattispecie, non si può ritenere che fossero necessari sforzi sproporzionati da parte della Commissione per la fissazione di rettifiche calcolate, basate sulla perdita effettiva di fondi.

2. Secondo motivo, vertente sulla motivazione insufficiente ed inadeguata della decisione impugnata

— La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 non è sufficientemente e adeguatamente motivata in quanto, al momento della sua adozione, la Commissione non ha sufficientemente esposto le ragioni per le quali ha scelto di applicare un'aliquota forfettaria per le irregolarità constatate nelle missioni di audit e non ha adeguatamente giustificato per quale motivo gli argomenti addotti dalla Romania riguardo alla possibilità di applicare una rettifica calcolata non possono essere accolti e presi in considerazione nel fissare la rettifica finale.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

— La decisione impugnata non è conforme al principio di proporzionalità, in quanto l'applicazione di aliquote di rettifica forfettarie, rispettivamente, del 10 % per le spese dell'anno di domanda 2009 e del 5 % per l'anno di domanda 2010, ha determinato una sopravvalutazione della perdita di fondi UE dovuta alle irregolarità constatate nelle missioni di audit, giacché le aliquote menzionate non tengono conto della natura e della gravità della violazione e neppure delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

---

**Ricorso proposto il 1° aprile 2015 — Abertis Infraestructuras e Abertis Telecom Satélites/  
Commissione**

**(Causa T-158/15)**

(2015/C 178/21)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Abertis Infraestructuras, SA (Barcellona, Spagna), Abertis Telecom Satélites, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, M. Maragall de Gispert, M. Santa María Fernández, J. Panero Rivas e A. Balcells Cartagena)

*Convenuta:* Commissione europea